

## FAQ PRATICA FORENSE

### Quali sono i contatti della segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo?

Indirizzo e-mail: [segreteria@avvocatipalermo.it](mailto:segreteria@avvocatipalermo.it)

Telefono: 091 331401

Orari di apertura del front office: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Non è necessario l'appuntamento.

### A) PRATICA ORDINARIA

#### Iscrizione

#### 1. Voglio iscrivermi al Registro come Praticante senza patrocinio, cosa devo fare?

L'Ordine degli Avvocati di Palermo ha attivato una nuova procedura guidata per la compilazione e la presentazione telematica della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti senza Patrocinio.

La nuova procedura è accessibile dalla piattaforma Riconosco: <https://riconosco.dcssrl.it>

Per l'accesso è necessario disporre delle credenziali Riconosco che possono essere ottenute mediante una semplice registrazione alla piattaforma utilizzando il link dedicato "Non hai le credenziali Riconosco".

Si precisa che tali credenziali sono valide, esclusivamente, ai fini della trasmissione telematica dell'istanza di iscrizione.

La delibera di avvenuta iscrizione sarà comunicata mediante PEC e/o e-mail al praticante che, successivamente, sarà convocato, innanzi la Commissione Accesso, per la consegna del tesserino e del libretto di pratica.

#### 2. Esiste una scadenza per iscriversi al Registro dei Praticanti Avvocati?

No. Tuttavia per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione, occorre che la pratica forense sia terminata **entro il 10 novembre** dell'anno in cui si intende partecipare all'esame. Per tale ragione è consigliabile iscriversi entro il 10 maggio dell'anno antecedente, in tempo utile per consentire al Consiglio di deliberare l'iscrizione.

#### 3. Se mi trasferisco da altro Foro quali documenti devo presentare? E quali pagamenti devo effettuare?

In caso di trasferimento da altro Foro non è attualmente prevista la procedura telematica di iscrizione bensì è necessario scaricare la modulistica dal sito, allegando il certificato di Nulla Osta rilasciato dall'Ordine di provenienza, da depositare presso lo sportello di questa Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed effettuando i relativi pagamenti.

E' necessario che l'Ordine di provenienza certifichi la pratica svolta nel nullaosta ovvero con separata certificazione.

#### **4. Posso svolgere il tirocinio presso un Avvocato iscritto in un Ordine diverso?**

Poiché vige l'obbligo di iscrizione presso l'Ordine ricadente nel Circondario presso cui si stabilisce il domicilio professionale, anche il dominus dovrà essere necessariamente iscritto nel medesimo Foro. E' possibile esclusivamente aggiungere un secondo dominus che, sebbene iscritto presso un altro Ordine, abbia comunicato un secondo domicilio ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 247/2012, nel mio stesso Circondario.

##### **4.1 Voglio cambiare Dominus, come posso comunicarlo all'Ordine?**

E' necessario dare comunicazione all'Ordine del cambio di Dominus presentando apposito modulo contenente la dichiarazione del nuovo Dominus che attesti il proseguimento della pratica forense presso il suo studio nonché dichiarazione di cessazione pratica a firma del dominus sostituito.

N.B. Le variazioni potranno essere effettuate durante tutto il corso dei 18 mesi di pratica forense. Nel semestre corrispondente alla sostituzione o integrazione, il libretto dovrà essere firmato da entrambi i Domini.

##### **4.2 Voglio integrare la pratica con un altro dominus, come posso comunicarlo?**

E' necessario dare comunicazione all'Ordine dell'integrazione del Dominus presentando apposito modulo a firma del Dominus aggiunto

N.B. Le variazioni potranno essere effettuate durante tutto il corso dei 18 mesi di pratica forense. Nel semestre corrispondente alla sostituzione o integrazione, il libretto dovrà essere firmato da entrambi i Domini.

#### **Svolgimento del tirocinio**

##### **5. Voglio svolgere un semestre di tirocinio all'estero, quali sono gli adempimenti da effettuare?**

Il semestre all'estero, svolto nei limiti dell'art. 6 D.M. 70/16 e dell'art. 41 L. 247/2012, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio e dovrà essere comprovato mediante la produzione di una dettagliata relazione finale sull'attività svolta da depositare allo sportello in sede di visto semestrale.

##### **6. Ai fini del compimento della pratica forense, per poter usufruire del diploma conseguito presso le SSPL o dell'attestato di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari, è necessaria la preventiva iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati?**

No. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti può essere anche successiva al compimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario ovvero al conseguimento del diploma SSPL, dovendo comunque iniziare non oltre i sei mesi dal termine dello stage o della Scuola di Specializzazione, (secondo la previsione generale dell'art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 e del parere CNF 56/2017).

Tuttavia con l'entrata in vigore dell'art. 43, Legge n. 247/2012 che istituisce l'obbligatorietà dei Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, della durata di 18 mesi, la scelta di preventiva iscrizione al Registro appare opportuna e coerente con il dettame normativo.



### **7. Il corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato è obbligatorio?**

Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale, che prevedono - oltre alla pratica forense - la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a indirizzo professionale.

È previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo omogeneo nell'arco di 18 mesi, con moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-aprile) e possibilità di iscriversi ogni semestre.

Sono inoltre previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre, e verifiche finali alla fine del percorso formativo.

**Sono obbligati a frequentare il corso gli iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022.**

La Fondazione Scuola Forense "Ferdinando Parlavecchio", istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense, organizza il corso obbligatorio di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Per info ed iscrizioni chiamare i seguenti numeri 091/514661 o scrivere a [scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it](mailto:scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it)

#### **7.1 Frequento una scuola di specializzazione per le professioni legali, sono obbligato a frequentare i corsi ex art. 43, L. 247/2012 essendo stato iscritto al Registro dei praticanti dopo il 31.03.2022?**

Come chiarito dal CNF con parere del 15/07/2022, lett. b) e d), la frequenza di una scuola di specializzazione assorbe l'obbligo di cui sopra, sebbene sia necessaria la contestuale iscrizione nel Registro dei praticanti per il contestuale svolgimento della pratica forense.

#### **7.2 Svolgo il tirocinio ex. Art. 73 D.L. 69/2013, sono obbligato a frequentare i corsi ex art. 43, L. 247/2012 essendo stato iscritto al Registro dei praticanti dopo il 31.03.2022?**

Come chiarito dal CNF con parere del 15/07/2022, lo svolgimento del tirocinio di cui sopra per un periodo di 18 mesi con successiva convalida finale, non è causa di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori ex art. 43, che dovranno svolgersi contestualmente all'iscrizione nel Registro dei praticanti per un periodo di 6 mesi.

#### **7.3 Sono stato assunto presso l'Ufficio del processo, sono obbligato a frequentare i corsi ex art. 43, L. 247/2012 essendo stato iscritto al Registro dei praticanti dopo il 31.03.2022?**

Come chiarito dal CNF con parere del 15/07/2022, lett. c), l'assunzione alle dipendenze dell'UPP comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati proseguono il tirocinio con i relativi oneri, ivi compresa la frequenza dei corsi ex art. 43, L. 247/2012.

### **8. Qual é il numero di udienze minimo a semestre e quali posso considerare valide?**

Il praticante, per ogni semestre, dovrà annotare sul libretto di pratica un numero di udienze minime non inferiore a 20 che dovranno svolgersi nell'arco dell'intero semestre, sì da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica (cfr. CNF 63/2001).

Non sono valide ai fini del tirocinio forense le udienze di mero rinvio (es. rinvio d'ufficio per impedimento del giudice; mancato svolgimento dell'udienza per eccessivo carico di ruolo)

Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere anche gli incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con parere n. 55 del 12.07.2017

E', altresì, possibile per il praticante partecipare alle udienze a trattazione scritta che il dominus attesterà nelle note dell'atto da depositare (giusta delibera del CoA di Palermo del 24.09.2020); sarà opportuno indicare nel libretto, nella parte relativa alla descrizione dell'attività d'udienza, che si tratta di udienza a trattazione scritta.

### **9. Voglio sospendermi dal Registro dei praticanti, cosa devo fare?**

L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

In ogni caso è necessario presentare domanda al Consiglio dell'ordine indicando e documentando le ragioni affinché sia valutata la fondatezza della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta da parte del Consiglio il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 7, comma 7, Regolamento 70/2016, nel momento in cui cesserà la causa di interruzione, l'interessato dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio per la prosecuzione della pratica.

### **10. Ho terminato il semestre di pratica cosa devo fare?**

Devo depositare il libretto di pratica compilato (con indicazione delle 20 udienze, degli atti processuali nonché le relazioni richieste) presso il front office del Consiglio per la convalida del semestre, nel termine di 15 gg. dalla scadenza del semestre e potrà ritirarlo, previo visto del Consiglio, trascorsi 15 giorni dal deposito.

Resta fermo che il nuovo semestre inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente e da quel momento dovranno annotarsi le nuove udienze e le attività in studio.

### **11. Devo richiedere il certificato di compiuto tirocinio. Cosa devo fare?**

Alla scadenza del terzo semestre il Praticante dovrà depositare, presso il front office del Consiglio, il libretto della pratica per la convalida del semestre e contestualmente presentare istanza per ottenere il certificato di compiuta pratica, secondo le disposizioni dell'art. 45 L. 247/2012, da scaricare dalla sezione modulistica del sito [avvocatipalermo.it](http://avvocatipalermo.it). Al momento del deposito della richiesta verrà fissato il colloquio di fine pratica, ad eccezione

di coloro in possesso del diploma di una Scuola di Specializzazione per le professioni legali che sono esonerati dal sostenere il colloquio.

Nella richiesta si dovrà anche manifestare la volontà di restare iscritti nel Registro dei praticanti ovvero di essere cancellati a far data dal rilascio del certificato. In ogni caso alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo il Consiglio procede alla cancellazione automatica dal Registro dei praticanti.

Coloro che hanno frequentato la SSPL o una delle tipologie di tirocinio formativo svolto presso gli Uffici Giudiziari dovranno consegnare, unitamente all'istanza per ottenere il certificato di compiuto tirocinio, il diploma della SSPL o relazione di superamento del tirocinio ex art. 73.

N.B. La cancellazione dal Registro non preclude la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione essendo richiesto, quale requisito per l'ammissione, solamente il conseguimento del predetto certificato.

### Trasferimenti e Cancellazioni

#### **12. Devo trasferirmi in un altro Foro, che cosa devo fare?**

Per trasferirsi in un altro Foro occorre richiedere il certificato di nulla osta al trasferimento nel quale la segreteria indicherà il periodo di pratica svolta.

La richiesta sarà sottoposta al Consiglio che delibererà nella prima adunanza utile.

#### **13. A seguito di trasferimento ad altro Foro devo chiedere il certificato di pratica parziale, come devo procedere?**

Per ottenere il certificato di pratica parziale dovrà essere depositata presso il front office del Consiglio apposita istanza il libretto della pratica unitamente ad una dichiarazione del Dominus, su carta intestata, che attesterà il periodo di pratica svolto presso il suo studio determinando il periodo di pratica certificata.

N.B. E' consigliabile tenere copia del libretto.

#### **14. Voglio cancellarmi dal Registro Praticanti, che cosa devo fare?**

Per ottenere la cancellazione, a domanda, dal Registro si dovrà presentare al front office della segreteria apposita istanza con gli allegati richiesti e previo pagamento dei diritti di segreteria.

La cancellazione dal Registro dei praticanti è pronunciata automaticamente dal Consiglio dell'Ordine alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, come previsto dall'art. 17, comma 11, lett. b) L. 247/2012.

### Ufficio del Processo

#### **15. Sono risultato idoneo al concorso per addetti all'Ufficio per il Processo. Qual è la procedura per comunicare l'assunzione?**

La comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail [segreteria@avvocatipalermo.it](mailto:segreteria@avvocatipalermo.it) o presentata al front office del Consiglio e comporterà la sospensione dall'abilitazione al patrocinio sostitutivo, laddove richiesta. Limitatamente ai praticanti senza patrocinio è possibile proseguire, contestualmente all'ufficio del processo, lo svolgimento della pratica forense con tutti i relativi doveri compreso quello di frequentare il corso obbligatorio;

## **B) PRATICA ANTICIPATA**

### **16. Posso iscrivermi alla pratica anticipata anche se mancano meno di sei mesi alla laurea?**

Sì. E' possibile svolgere il tirocinio anticipato purché:

- a) la domanda venga presentata nell'ultimo anno del corso di studi;
- b) sia stata stipulata tra l'Ordine e l'Università apposita Convenzione;
- c) siano osservate le disposizioni di cui al Regolamento di pratica forense, e della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, con particolare riferimento all'art. 3.
- d) contestualmente ci si iscriva ai corsi obbligatori di cui al D.M. 17/2018;

### **17. Cosa devo fare una volta conseguita la laurea?**

Occorre presentare allo sportello del Consiglio apposita istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati senza patrocinio con l'indicazione del conseguimento della laurea. Dalla data di ratifica dell'iscrizione nel Registro dei praticanti dovrà iniziare a frequentare i corsi obbligatori di cui al D.M. 17/2018.

**N.B. La ratifica dovrà essere richiesta entro 60 giorni dalla laurea, indipendentemente dalla scadenza del semestre anticipato, con eventuale perdita degli effetti del periodo svolto laddove il predetto termine non venga rispettato (cfr. art. 5, comma 10, Convenzione Quadro CNF).**

### **18. Durante il semestre anticipato è possibile trasferirsi in un altro Foro?**

No. E' possibile chiedere il nulla osta al trasferimento solo in seguito alla delibera del Consiglio che ratifica la laurea ed approva l'iscrizione come praticante ordinario.

## **C) PRATICANTI ABILITATI**

### **19. Quando posso chiedere il patrocinio sostitutivo?**

Dopo il primo semestre di pratica, il Praticante potrà presentare al front office del Consiglio apposita domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere il patrocinio sostitutivo per esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica, come previsto dall'art. 41, comma 12.

### **20. Chi ha svolto la pratica anticipata, può chiedere il patrocinio sostitutivo dopo il primo semestre?**

Si. Chi ha svolto un semestre di pratica, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può presentare al front office del Consiglio apposita domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere il patrocinio per esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica, come previsto dall'art. 41, comma 12.

**21. Dopo l'avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati è possibile iniziare a sostituire il Dominus in udienza?**

No, tale facoltà si acquisisce solamente dopo aver prestato l'impegno solenne ex art. 8 L. 247/2012 (D.M. 70/2016).

**22. Le udienze a cui il Praticante Abilitato partecipa in sostituzione del Dominus sono valide ai fini della pratica forense?**

No, le udienze valide ai fini della pratica forense sono solo quelle a cui il Praticante partecipa insieme al Dominus.

**23. Sono abilitato al patrocinio sostitutivo, posso sostituire un Avvocato diverso da quello presso cui svolgo la pratica?**

Si. purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del proprio dominus (parere CNF 34/2021).

